

Fibercop spa
creation_friuliveneziagiulia@pec.fibercop.it

OGGETTO: Autorizzazione per la posa e l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione a fibra ottica nel territorio Comunale di Mansuè, in Via Per Oderzo e Via Per Portobuffolè, SP 50, attraversamento dei canali demaniali Fossa di Mansuè e Fossa dei Negadi, in Comune di Mansuè fog. 11-22.

Permesso: 634880 - 501246355-42203G - PNRR

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 24/07/2025 protocollo n. 0022474 con cui avete richiesto la per la posa e l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione a fibra ottica nel territorio Comunale di Mansuè, in Via Per Oderzo e Via Per Portobuffolè, SP 50, attraversamento dei canali demaniali Fossa di Mansuè e Fossa dei Negadi, in Comune di Mansuè fog. 11-22.

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dall'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Regolamento in data 20/01/2026;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

VISTO l'art. 54 (ex art. 93) del Codice delle telecomunicazioni approvato con D.Lgs. 259/2003, così come modificato dal D.Lgs. 207/2021, e della Delibera Consorziale n. 34/2022;

PREMESSO che

- il canale demaniale Fossa di Mansuè, iscritto al n. 324 dell'Elenco Acque Pubbliche della Provincia di Treviso, ed il canale demaniale Fossa dei Negadi che scorrono entrambi a cielo

aperto e che, ai sensi del Regolamento Consorziiale per la tutela e manutenzione delle opere irrigue e di bonifica e dei RR.DD. 368 e 523 del 1904, beneficiano, lungo ambo i lati, di una fascia di rispetto della larghezza di 10 m, misurati dal ciglio superiore delle sponde (o dal piede esterno dell'argine o dall'estradosso della tubazione a seconda dei casi), riservata alle operazioni di manutenzione e gestione (p.es. al passaggio dei mezzi), nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo;

- sono soggette ad autorizzazione tutte le opere (fabbricati, recinzioni, piantumazioni, ecc...) di qualsiasi natura nella fascia compresa tra i 5 e i 10 m di distanza dalle sponde del canale, mentre la fascia di 5 m dovrà rimanere sempre libera da ostacoli fissi o permanenti, manufatti, scavi, ivi compresi aggetti dei fabbricati, sporti di gronda e simili, alberature, piantagioni e colture agricole permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi permanenti in genere; al suo interno sono esclusivamente autorizzabili recinzioni di tipo facilmente removibile (p.es. con recinzione metallica fissata a pali in ferro, o altro materiale, infissi direttamente nel terreno o a pali fissati con piastre imbullonate su opere di presidio della sponda e/o plinti/cordoli in calcestruzzo aventi quota di sommità non superiore a quella del piano campagna od altri sistemi analoghi facilmente removibili secondo le necessità), la superficie dovrà essere complanare, con profilo regolare, non sconnessa o con salti di quota e sono consentite solamente semine vegetali erbacee o colture a prato o pavimentazioni a raso del piano campagna e/o piccoli manufatti posti al di sotto di esso (pozzetti, condotte ecc...) ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, senza che il loro relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
- anche eventuali tratti di recinzione perpendicolari al canale, posti all'interno della suddetta fascia di rispetto di 5 m, dovranno essere preventivamente autorizzati ed essere esclusivamente di tipo removibile, realizzati con rete metallica fissata su pali in ferro (o altro materiale) infissi direttamente nel terreno (privi di fondazione in calcestruzzo) o imbullonati su plinti di fondazione aventi quota di sommità non superiore a quella del piano campagna;
- il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio possono sempre accedere alle proprietà private e alla fascia di rispetto sopra definita previo semplice avviso, salvo il caso di emergenza; all'utente che impedisce l'ingresso nel proprio fondo e ostacola il personale consorziale nell'espletamento del suo mandato verranno addebitate le conseguenti spese per il fermo mezzi e per eventuali danni arrecati a terzi a seguito del mancato intervento del Consorzio;
- non potranno essere rivendicati diritti o risarcimenti nei confronti del Consorzio o aventi causa, per eventuali danni provocati dai mezzi meccanici in transito alle condotte, tubazioni ecc. sprovvisti di adeguata protezione, e quant'altro irregolarmente posto all'interno della fascia minima di rispetto come sopra definita, durante le operazioni di ordinaria manutenzione;
- vanno inclusi pure gli eventuali danni futuri causati alla sommità arginale per probabile cedimento del ciglio o sponda del canale in quel tratto;

DECRETA

ART. 1 – E' rilasciata a Fibercop spa con sede a Milano in via Marco Aurelio 24 - Codice Fiscale 11459900962 la concessione per la posa e l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione a fibra ottica nel territorio Comunale di Mansuè, in Via Per Oderzo e Via Per Portobuffolè, SP 50, attraversamento dei canali demaniali Fossa di Mansuè e Fossa dei Negadi, in Comune di Mansuè fog. 11-22., sulla base del Regolamento in data 20/01/2026;

ART. 2 – PRESCRIZIONI:

- interferenza 1): attraversamento perpendicolare del canale demaniale Fossa di Mansuè con infrastruttura di telecomunicazione a fibra ottica Ø 80 mm (7 minitubi) nello spessore della soletta del ponte esistente, senza in alcun modo intaccarne la struttura né restringere la sezione idraulicamente utile;
- interferenza 2): attraversamento perpendicolare del canale demaniale Fossa dei Negadi con infrastruttura di telecomunicazione a fibra ottica Ø80 mm (7 minitubi) nello spessore della soletta del ponte esistente, senza in alcun modo intaccarne la struttura né restringere la sezione idraulicamente utile;
- i lavori dovranno essere eseguiti da ditta specializzata esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli di bel tempo asciutto e sempre concordando preliminarmente tempistiche e modalità operative con il personale tecnico di guardiania del Consorzio (sig. Canzian Pierpaolo cell. 348 4410586);
- tutti gli eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra (p.e. cassette ricovero misuratori, ecc...) dovranno essere posti al di fuori delle fasce di rispetto minime come sopra definite e non creare alcun ostacolo per la libera accessibilità delle stesse;
- nel corso dei lavori non dovranno essere intaccate le opere idrauliche esistenti e non dovrà essere impedito il libero deflusso delle acque;
- eventuali manomissioni delle sponde e/o dei manufatti dei suddetti canali, che dovessero verificarsi a seguito dei lavori in oggetto, dovranno comportare il loro ripristino a perfetta regola d'arte;
- il Consorzio declina ogni responsabilità in merito a danni e/o problematiche che dovessero verificarsi a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle opere;
- qualora, per motivate ed insindacabili esigenze del Consorzio, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche dell'attraversamento autorizzato, tramite la sua parziale o totale rimozione, anche temporanea, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria, su semplice richiesta del Consorzio, a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
- ai sensi dell'art. 54 (ex art. 93) del Codice delle Telecomunicazioni approvato con D.Lgs. 259/2003, così come modificato dal D.Lgs. 207/2021 e della Delibera Consorziale n. 34/2022, il presente provvedimento non viene soggetto a canone;

ART. 3 – La presente concessione avrà termine il 31/12/2034.

ART. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del Consorzio di Bonifica Piave per gg. 10 dalla data di emanazione.

ART. 5 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell'informativa pubblicata sul sito web consorziale <https://consorziopiave.it/privacy/>.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: regolamento
Responsabile del procedimento Paolo Pellizzari
Istruttore Alessandro Basso